



Comune di San Benedetto del Tronto
P R O V I N C I A D I A S C O L I P I C E N O

Regolamento Comunale per l'installazione, il monitoraggio ed informazione legato alla localizzazione degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi

redazione VAS:

Servizio Pianificazione Urbanistica – Settore Sviluppo del Territorio

ING. MARCO CICCHI - direttore

GEOM. ALESSANDRO CAPANNELLI - istruttore tecnico

P.ED. GIOVANNI CIARROCCHI - istruttore direttivo tecnico

GEOM. MASSIMO FORLINI - istruttore direttivo tecnico

GEOM. GIONNI TIBURTINI - istruttore direttivo tecnico

redazione Piano di Localizzazione:

POLAB srl

56023 - Navacchio (PI)

TITOLO:

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' PRELIMINARE
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(ART.12 DEL D.LGS.N.152/2006)**

ELAB. 04

MARZO 2010



INDICE

SEZIONE 1

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO

1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.3 FASI E SOGGETTI COINVOLTI

SEZIONE 2

2.1 VERIFICA DI PERTINENZA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

2.2 DESCRIZIONE DEL PIANO/PROGRAMMA

2.3 IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

2.4 QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO

2.5 AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

2.6 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

2.7 INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI

CONCLUSIONI

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il Presente Rapporto Preliminare verifica i possibili impatti significativi sull'ambiente del regolamento e relativo piano di localizzazione delle antenne di telefonia mobile del territorio del comune di San Benedetto del Tronto.

Il Rapporto Preliminare è finalizzato allo screening, cioè ad una verifica di assoggettabilità del p/p a Valutazione Ambientale Strategica, dal momento che il piano non rientra tra quegli strumenti sottoposti per definizione a VAS perché non definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o la realizzazione di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente.

Questo Rapporto Preliminare viene redatto in conformità al modello riportato nell'Allegato III alle Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica.

In questa parte introduttiva della verifica preliminare di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica si pongono i riferimenti normativi in materia ambientale in relazione alle specifiche materie.

1.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*".

Decreto attuativo, luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n° 199)
Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici e elettromagnetici, generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

Decreto n. 381 del 10 settembre 1998
"Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana". Il Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro della Sanità ed il Ministro delle Comunicazioni".

Decreto legislativo n° 259 1 agosto 2003 - *Codice delle comunicazioni elettroniche*

I riferimenti in materia più importanti sono i seguenti:

L 22/02/2001 n. 36 - ARTICOLO 8

(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel

rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2001, n. 25

Articolo 5

(Regolamenti comunali)

1.1 Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottano un proprio regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici modificando all'uopo gli strumenti di programmazione urbanistica.

2.1 Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, individuano sul proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti adeguando all'uopo gli strumenti urbanistici. A tal fine indicano apposita conferenza alla quale partecipano l'ARPAM, l'ASL, i gestori di telefonia mobile, le associazioni ambientaliste, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

LEGGE REGIONALE 6 aprile 2004, n.7 (e succ.modifiche di cui alla legge reg.6/2007)

Articolo 4

(Norme urbanistiche)

4. Al fine di evidenziare la coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile individuati con la dichiarazione, anche nelle more di approvazione del piano di risanamento, gli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti, esclusi quelli di cui all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale devono essere integrati da un rapporto ambientale, nel quale sono individuati, descritti e valutati gli effetti diretti e indiretti dell'attuazione del piano sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale e le loro reciproche interazioni.

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2007, n. 6

Articolo 18

(Ambito di applicazione)

1. Sono soggetti a VAS i piani e programmi che:

a) presentano entrambi i seguenti requisiti:

- 1) concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
- 2) contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;

b) richiedano la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/143/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

c) determinino modifiche ai piani e programmi di cui alla lettera a) o definiscano comunque il quadro di riferimento di progetti non inclusi tra quelli sottoposti a VIA, qualora essi possano avere effetti significativi sull'ambiente, a giudizio dell'autorità competente secondo i criteri indicati nell'allegato II della direttiva 2001/42/CE.

DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003 n.259 Art. 86

(Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio)

3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

1.3 FASI E SOGGETTI COINVOLTI

Definizione della casistica di appartenenza

Il piano delle antenne non rientra nei casi per cui è sempre necessaria la VAS, perché non definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o la realizzazione di progetti *soggetti a valutazione di impatto ambientale* in base alla normativa vigente, non prevedendo nessuna delle opere/attività elencate nell'allegato III del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Pertanto è necessario procedere alla verifica di assoggettabilità.

Il piano delle antenne viene elaborato per i settori della pianificazione territoriale/destinazione dei suoli.

Definizione dei soggetti coinvolti

AUTORITA' COMPETENTE

L'autorità competente ai sensi del D.Lgs.152/2006 e delle linee guida regionali vigenti è l'Amministrazione Provinciale – Settore Urbanistica

AUTORITA' PROCEDENTE

L'autorità procedente ai sensi del D.Lgs.152/2006 e delle linee guida regionali vigenti è l'Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto – Settore Sviluppo del Territorio

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA) - PROPOSTA

L'Amministrazione Procedente propone a quella competente i Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) sensi del D.Lgs.152/2006 e delle linee guida regionali vigenti; essi sono i seguenti:

ARPAM Ascoli Piceno

ASUR Z.T. n. 12 San Benedetto del Tronto

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Settore Ambiente

SOPRINTENDENZA AI BB.AA. E DEL PAESAGGIO DELLE MARCHE

AUTORITA' INTERREGIONALE DI BACINO DEL FIUME TRONTO ASCOLI PICENO

Definizione dei tempi della consultazione preliminare

I tempi massimi previsti per la consultazione sono di 30 giorni a partire dall'avvio del procedimento che l'Amministrazione competente (Provincia) effettuerà a seguito della comunicazione di richiesta di assoggettabilità da parte del Comune (entro 15 gg). Nei successivi 45 gg la Provincia dichiarerà la assoggettabilità/non assoggettabilità del Piano alla normativa di cui al D.Lgs.152/2006 in materia di VAS.

SEZIONE 2

2.1 Verifica di pertinenza ai criteri per la verifica di assoggettabilità

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO ANTENNE TENENDO CONTO, IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI:	Pertinenza
1.A) In quale misura il p/p stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	×
1.B) In quale misura il p/p influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	-
1.C) La pertinenza del p/p per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale	×
1.D) Problemi ambientali pertinenti al p/p	×
1.E) La rilevanza del p/p per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad. es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	-

Criterio 1.A) Quadro di riferimento per altri settori

Estensione: il piano territoriale riguarda tutto il territorio comunale (superficie totale kmq 25 circa), ma regolamento una serie di piccolissime aree puntuali dove sono localizzate le SRB.

Diretta connessione con strumenti applicativi: il piano non ha una diretta connessione con altri strumenti applicativi; difatti una volta approvato sarà subito applicativo per le installazioni di cui al D.Lgs.259/2003.

Risorse finanziarie coinvolte: L'attuazione del p/p non prevede l'impiego di risorse finanziarie pubbliche.

Tenendo conto della notevole estensione territoriale del piano e viste le relazioni con le attività economiche e produttive, il criterio 1.A "Quadro di riferimento per altri settori" risulta pertinente.

Criterio 1.B) Grado di influenza del p/p con altri piani o programmi anche gerarchicamente ordinati

Il piano antenne riguarda un elemento molto settoriale come l'installazione di antenne di telefonia mobile e quindi non risulta influenzare altri piani o programmi anche gerarchicamente ordinati. Naturalmente in fase di stesura di piani urbanistici generali e/o attuativi sarà necessario valutare l'eventuale presenza di impianti come qualsivoglia altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria. In relazione a piani sovraordinati quali PPAR, PIT e PTCP non si hanno particolari

influenze considerato che il piano antenne ha valutato prioritario l'inserimento di SRB in zone non a vincolo paesistico ambientale.

Criterio 1.C) Integrazione delle considerazioni ambientali e promozione dello sviluppo sostenibile del territorio

La tutela dell'ambiente, così come indicato dall'art. 3 ter del DLGS 4/2008 deve essere garantita "mediante una adeguata azione che sia informata ai principi di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione ". In tale principio si inserisce la procedura di valutazione ambientale.

Essa si avvia attraverso la ricostruzione di obiettivi di sostenibilità ambientale in riferimento alle dimensioni coinvolte dal piano. Questa operazione non deve necessariamente essere interna al piano o all'ambito territoriale in esso considerato: gli obiettivi generali di sostenibilità, al contrario, fanno riferimento a strategie di protezione ambientale internazionali definite in sede comunitaria o all'interno degli stati membri. In particolare ci si riferisce agli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Barcellona del 2002 e alla strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile (Del. CIPE 02.08.02) in ambito italiano.

La regione Marche ha prodotto un documento strategico di azione ambientale in cui vengono definiti obiettivi di sostenibilità per il periodo 2006-2010 riprendendo quelli definiti in sede nazionale. In questi contesti di ordine generale sono stati esplicitati gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro cui è possibile iscrivere gli obiettivi specifici del piano da valutare e delle azioni che esso mette in campo. Rispetto ai temi che interessano il piano delle antenne la Delibera CIPE 02.08.02 al capitolo 5.5, successivamente ripresa nel documento strategico regionale STRAS 2006-2010 introduce il rischio legato alla presenza di campi elettromagnetici statici alle radiofrequenze (RF). A livello regionale si definisce come obiettivo generale di sostenibilità ambientale la costruzione di una strategia di contenimento dell'esposizione al rischio di radiazione elettromagnetica da, condurre attraverso una serie molteplice di azioni che interessano anche la dimensione urbanistica. In entrambi i documenti si fa riferimento ad una generica preoccupazione per la limitata conoscenza degli effetti legati alle esposizioni prolungate al tipo di campi elettromagnetici indotti anche dagli impianti di telefonia mobile. Si richiama inoltre la necessità di predisporre un efficace controllo ambientale e sanitario per verificare il rispetto delle norme e assicurare la corretta informazione dei cittadini e degli amministratori. Con il piano delle antenne ci si confronta con un sistema di conoscenze ancora in fase di elaborazione. Il tema dell'inquinamento elettromagnetico non è supportato da risultati sperimentali certi: vi sono piuttosto evidenze di carattere scientifico su effetti riconducibili all'esposizione prolungata a questo genere di campi elettromagnetici, ma

il principio prevalente è quello di precauzione per cui è necessario produrre un ampio sforzo di informazione rispetto ai rischi possibili ed ai rimedi da subito adottabili oltre che di ampia diffusione dell'attività di ricerca. In termini pratici questa opzione può tradursi con l'impegno ad effettuare adeguate campagne di monitoraggio sull'ambiente urbano e conseguenti operazioni di informazione e diffusione rispetto ai risultati rilevati. Il piano deve in prima istanza essere valutato rispetto agli obiettivi generali che è possibile soddisfare con la sua attuazione. In fase di avvio della procedura di VAS è utile fare riferimento ai manuali e alle linee guida disponibili sul tema e in generale agli studi prodotti in diversi ambiti e settori di politiche e che trovano origine nella Direttiva 2001/42/CE. Il processo di valutazione ambientale prende avvio da un'analisi preliminare della sostenibilità ambientale degli orientamenti del piano.

Dalla analisi della relazione tecnica si evince che:

- nel piano della telefonia si esprime la volontà da parte della amministrazione comunale di regolare la localizzazione di impianti per garantire un servizio di pubblica necessità introducendo criteri di compatibilità urbanistica ed ambientale
- vanno perseguiti gli obiettivi di protezione della popolazione residente dal rischio connesso alla esposizione alla radiazione elettromagnetica.

Si è dell'avviso pertanto che il p/p in merito al criterio 1.C sia pertinente.

Criterio 1.D) Problemi ambientali pertinenti al PACD

La localizzazione delle antenne ha come primo effetto, che può rilevare sull'ambiente, la modifica della distribuzione dell'inquinamento elettromagnetico sul territorio comunale.

E' utile precisare che solo una parte dell'inquinamento elettromagnetico presente in ambito urbano è il prodotto delle radiofrequenze (RF), quelle cioè relative agli impianti di telefonia cellulare, essendo esso anche il risultato delle emissioni prodotte dalle frequenze estremamente basse (ELF) tipiche degli elettrodotti e dalle microonde (MW). Quest'ultimo aspetto deve essere attentamente valutato: i campi elettromagnetici statici, a frequenze estremamente basse, a radiofrequenze e microonde di elevata intensità, in base ai risultati ottenuti dall'OMS, possono costituire un rischio per la salute dell'uomo a causa del riscaldamento dei tessuti, scariche e correnti indotte da essi prodotti. E' evidente che la localizzazione delle antenne di telefonia mobile interferisce direttamente con la distribuzione della radiazione elettromagnetica rispetto al sistema insediativo urbano e quindi rispetto alla distribuzione dei suoi abitanti avendo effetti diretti sulla distribuzione del rischio legato alla salute dei residenti. L'obiettivo di una riduzione dello stesso attraverso il contenimento dell'esposizione deve cioè affrontare necessariamente il problema della localizzazione degli impianti come azione preminente per il controllo della sostenibilità delle scelte.

Pertanto il criterio 1.D "Problemi ambientali pertinenti al p/p" risulta pertinente.

Criterio 1.E) Rilevanza del p/p nell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale

Il piano antenne, sebbene tenga in ampia considerazione le problematiche ambientali (cfr punto precedente) non viene promosso in attuazione della normativa comunitaria in materia ambientale. Per questo motivo il criterio 1.E "Rilevanza del p/p nell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale" non risulta pertinente.

2.2 Descrizione del p/p - Criteri generali del piano

Il presente Piano unitamente all'allegato Regolamento viene adottato, ai sensi degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n. 36, dell'art. 2, comma 1 bis della L. 66/2001, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazione Elettroniche), del Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n.381 ("Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana") e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 ("Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz"), allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate, nonché a quelli espressi dalla Legge Regione Marche n. 124 del 2001 e dalla Legge Regionale n. 25 del 13/11/2001. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz , compresi gli impianti di trasmissioni televisive digitali terrestri verso terminali mobili inerenti al sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting and Handheld) e gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto. Il Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 3 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

Con il presente Piano il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all'art.1, comma 1, lettera b) della Legge n.36/2001, intende assicurare:

- a) il corretto insediamento urbanistico degli impianti di telefonia mobile;
- b) la prevenzione e la tutela della popolazione dalle emissioni elettromagnetiche ;
- c) la salvaguardia dell'ambiente.

Il piano comunale per la localizzazione delle antenne di telefonia mobile e degli apparati di

telecomunicazioni in generale è uno strumento previsto dalla legge regionale n. 25 del 13 novembre 2001.

Attraverso il piano, cui la presente verifica preliminare (screening) di valutazione ambientale è allegata, l'amministrazione comunale attua la vigente normativa regolando la localizzazione e fornendo indicazioni per il corretto insediamento degli impianti di telefonia mobile con l'obiettivo generale di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici prodotti dalla attivazione degli stessi.

Con il D. Lgs. n. 259 del 2003 la rete di comunicazione elettronica è stata equiparata ad un'opera di urbanizzazione primaria, pur rimanendo le reti di proprietà dei singoli gestori, così come avviene da sempre per l'energia e per tutte le reti tecnologiche. Esiste tuttavia un apparato normativo nazionale che introduce limiti di esposizione ed obiettivi di qualità rispetto alle emissioni elettromagnetiche che si estendono e comprendono anche gli effetti che si ripercuotono sull'ambiente in seguito alla localizzazione di stazioni base per la telefonia mobile.

La legge regionale n. 25/01, in attuazione della normativa nazionale, pone in capo ai comuni la necessità di regolamentare l'attività di localizzazione delle antenne per la telefonia mobile ai fini della riduzione dei rischi connessi con l'esposizione alla radiazione elettromagnetica da queste prodotta.

Frequenza F(MHz)	Valore efficace di intensità di elettrico E(V/m)			Valore efficace di intensità di magnetico H(A/m)			Densità di potenza dell'onda piana equivalente (W/m)		
	Limiti di esposizione	Valori di attenzione	Obiettivi di qualità	Limiti di esposizione	Valori di attenzione	Obiettivi di qualità	Limiti di esposizione	Valori di attenzione	Obiettivi di qualità
0.1-3	60	6	6	0.2	0.016	0.016			
3-3000	20	6	6	0.06	0.016	0.016	1	0.1	0.1
3000-300000	40	6	6	0.1	0.016	0.016	4	0.1	0.1

DPCM 08/07/03 limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300 Ghz

Il piano oggetto del presente screening si compone dei seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica con valutazione dell'impatto elettromagnetico preliminare (con relativi allegati riportanti le verifiche elettromagnetiche)
- 2) Regolamento di attuazione ai sensi della l.reg.n. 25/2001
- 3) Localizzazione degli impianti su carta tecnica comunale (scala 1:5.000)
- 4) Localizzazione degli impianti su P.R.G. e vincoli P.P.A.R. (stralci - scala 1:5.000)

2.3: Impostazione del Rapporto Ambientale

SEZIONI RAPPORTO AMBIENTALE	SOTTOSEZIONI	Contenuti previsti Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Sezione introduttiva	Descrizione del quadro normativo di riferimento della VAS e dell'impostazione delle fasi di analisi e valutazione.	-
A. Inquadramento Programmatico e Pianificatorio	A.1. Quadro normativo di riferimento per il <i>p/p</i> . A.2. Illustrazione del <i>p/p</i> . A.3. Illustrazione delle alternative individuate. A.4. Analisi delle interazioni con altri piani e programmi.	Lettera a)
B. Inquadramento del contesto ambientale e territoriale di riferimento	B.1. Ambito territoriale di riferimento. B.2. Descrizione degli aspetti ambientali interessati dal <i>p/p</i> e individuazione di trend. B.3. Analisi delle principali criticità.	Lettera b), c), d)
C. Obiettivi ambientali di riferimento	C.1. Individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento.	Lettera e)
D. Valutazione	D.1. Valutazione degli effetti sull'ambiente. D.2. Valutazione degli scenari alternativi. D.3. Valutazione degli effetti cumulativi. D.4. Misure di mitigazione, compensazione e orientamento.	Lettera f), g), h)
E. Monitoraggio	E.1. Sistema di monitoraggio specifico del <i>p/p</i> . E.2. Monitoraggio degli effetti ambientali attesi.	Lettera i)
F. Conclusioni	F.1. Bilancio delle valutazioni effettuate. F.2. Eventuali difficoltà incontrate.	Lettera h)
Allegati	All.1. Sintesi non tecnica.	Lettera j)
	All.2. Piano di comunicazione.	

2.4: Quadro pianificatorio e programmatico

In considerazione dell'ambito territoriale e settoriale di intervento del piano antenne, i piani e programmi ad esso pertinenti sono i seguenti:

PIANI REGIONALI

- Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR)
- Piano di Inquadramento Territoriale (PIT)
- Piano di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

PIANI PROVINCIALI E COMUNALI

- Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC)
- Piano Regolatore Generale San Benedetto del Tronto (PRG)

STRUMENTI PROGRAMMATICI

- Strategia Regionale d'Azione ambientale per la Sostenibilità (STRAS).

Gli interventi regolamentati attraverso il piano hanno natura di trasformazione urbanistico-edilizia ma in tal senso essi non interferiscono con la normativa urbanistico-edilizia comunale né con l'assetto territoriale definito nel PRG. Infatti tale Regolamento di localizzazione non comporta variazione della normativa tecnica di attuazione del PRG né del Regolamento Edilizio Comunale (REC) non costituendo in sé uno strumento urbanistico di attuazione. Si è davanti ad un piano di natura "sovraordinata" di pianificazione comunale di recepimento di norme statali (la legge n.36/2001) e regionali (l.reg.n.25/2001) che verrà approvato in unica fase come regolamento comunale dotato di planimetria di dettaglio contenente la localizzazione degli impianti. I due passaggi in Consiglio Comunale sono necessari solo per quanto concerne lo screening di VAS con la presa d'atto del piano e suo invio all'amministrazione competente (Provincia) per l'esame dell'assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.152/2006. Ciò anche in considerazione del fatto che la costruzione di tale regolamentazione ha seguito un criterio di collaborazione e partecipazione sia coi gestori delle reti (con i quali sono stati effettuati ben tre incontri preliminari) che con la cittadinanza (due assemblee pubbliche tenutesi nello scorso mese di gennaio 2010). Si allegano a tal supporto i verbali delle riunioni e il manifesto delle due assemblee pubbliche con la relativa rassegna stampa.

2.5: Ambito di influenza ambientale e territoriale del piano

L'ambito di influenza ambientale di un piano è costituito dall'insieme dei temi/aspetti ambientali con cui il piano interagisce, determinando, come conseguenza impatti. L'ambito di influenza territoriale del piano in particolare è costituito dall'area in cui potrebbero manifestarsi tali impatti ambientali, ed è quindi strettamente correlato alla tipologia di interazioni ambientali individuate, ma anche alle caratteristiche dell'area stessa. Si fa notare che esso non coincide con l'ambito di intervento territoriale del piano, e cioè con l'area pianificata che è tutto il territorio comunale. Nella relazione allegata al presente rapporto preliminare sono stati valutati preliminarmente tutti gli impatti elettromagnetici per tutte le SRB allo stato attuale e dopo le azioni previste dal Piano in esame. L'ambito di influenza del p/p quindi in questo caso è proprio quello dove si registrano delle variazioni di campo elettromagnetico dovute all'installazione della SRB.

2.5.a Possibili interazioni con gli aspetti ambientali ed i settori di governo

ASPETTO AMBIENTALE	POSSIBILE INTERAZIONE (N.B. P/p=piano antenne)	SI / NO
BIODIVERSITA'	1) Il P/p può modificare lo stato di conservazione di habitat?	NO
	2) Il P/p può modificare/influenzare l'areale di distribuzione di specie animali selvatiche?	NO
	3) Il P/p può incidere sullo stato di conservazione di specie di interesse conservazionistico?	NO
	4) Il P/p può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali?	NO
ACQUA	5) Il P/p può determinare una variazione negli utilizzi delle risorse idriche?	NO
	6) Il P/p può comportare modificazioni alla portata dei corpi idrici superficiali?	NO
	7) Il P/p interferisce con le risorse idriche sotterranee?	NO
	8) Il P/p può determinare scarichi in corpi recettori (superficiali o sotterranei)?	NO
	9) Il P/p può comportare la contaminazione, anche locale, di corpi idrici?	NO
	10) Il P/p può comportare una variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli impianti di depurazione?	NO
SUOLO E SOTTOSUOLO	11) Il P/p può comportare la contaminazione del suolo?	NO
	12) Il P/p può comportare degrado del suolo (desertificazione, perdita di sostanza organica, salinizzazione, ecc.)?	NO
	13) Il P/p può incidere sul rischio idrogeologico?	NO
	14) Il P/p può determinare variazioni nell'uso del suolo in termini quantitativi e qualitativi?	NO
	15) Il P/p può comportare variazioni nell'uso delle risorse del sottosuolo?	NO
PAESAGGIO	16) Il P/p inserisce elementi che possono modificare il paesaggio?	SI
	17) Il P/p prevede interventi sull'assetto territoriale?	NO
ARIA	18) Il P/p può comportare variazioni delle emissioni inquinanti?	NO
	19) Il P/p può comportare cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti atmosferici (variazioni della qualità dell'aria)?	NO
CAMBIAMENTI CLIMATICI	20) Il P/p comporta variazioni nelle superfici destinate all'assorbimento di CO ₂ ?	NO
	21) Il P/p comporta variazioni nell'utilizzo di energia?	NO
	22) Il P/p prevede variazioni nell'emissione di gas serra?	NO
SALUTE UMANA	23) Il P/p prevede azioni che possono comportare rischi per la salute umana?	SI
	24) Il P/p può comportare variazioni nell'emissione di radiazioni elettromagnetiche?	SI
	25) Il P/p può comportare variazioni dell'esposizione a livelli sonori eccedenti i limiti?	NO
POPOLAZIONE	26) Il P/p può comportare interferenze con la distribuzione insediativa?	NO
BENICULTURALI	27) Il P/p può comportare il degrado di beni culturali?	NO
	28) Il P/p prevede azioni che possono interferire con la percezione visiva?	NO

1. **Il Piano Antenne può modificare lo stato di conservazione di habitat? NO.** Il piano interviene su zone completamente urbanizzate.
2. **Il Piano Antenne può modificare/influenzare l'areale di distribuzione di specie animali selvatiche? NO.** Il piano interviene su zone completamente urbanizzate.
3. **Il Piano Antenne può incidere sullo stato di conservazione di specie di interesse conservazionistico? NO.** Il piano interviene su zone completamente urbanizzate.
4. **Il Piano Antenne può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali? NO:** Il piano interviene su zone completamente urbanizzate.
5. **Il Piano Antenne può determinare una variazione negli utilizzi delle risorse idriche? NO** Il piano non incide sulle risorse idriche sotterranee.
6. **Il Piano Antenne può comportare modificazioni alla portata dei corpi idrici superficiali? NO.** Il piano non modifica la portata di fiumi, laghi, canali irrigui, ecc.
7. **Il Piano Antenne interferisce con le risorse idriche sotterranee? NO:** non sono previsti né emungimento né nuovi pozzi con il piano.
8. **Il Piano Antenne può determinare scarichi in corpi recettori (superficiali o sotterranei)? NO.** Il piano non prevede nuovi scarichi interessandosi di impianti di trasmissione di onde elettromagnetiche prive di altra tipologia di impianti tecnologici.
9. **Il Piano Antenne può comportare la contaminazione, anche locale, di corpi idrici? NO,** per le ragioni di cui al precedente punto 8.
10. **Il Piano Antenne può comportare una variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli impianti di depurazione? NO.** Le previsioni di piano non modificano il carico inquinante destinato agli impianti di depurazione né determinano scarichi in mare o contaminazione, anche locale, dei corpi d'acqua.
11. **Il Piano Antenne può comportare contaminazione del suolo? NO,** perché gli impianti SRB introdotti o quelli esistenti non comportano utilizzi di oli o sostanze inquinanti.
12. **Il Piano Antenne può comportare degrado del suolo (desertificazione, perdita di sostanza organica, salinizzazione, ecc)? NO,** vedi precedente punto 11.
13. **Il Piano Antenne può incidere sul rischio idrogeologico? NO.** Si tratta tra l'altro di impianti tecnologici ammessi anche in zone in dissesto e/o esondabili ai sensi del PAI Regionale e del Fiume Tronto.
14. **Il Piano Antenne può determinare variazioni nell'uso del suolo in termini quantitativi e/o qualitativi? NO** non sono previste variazioni dell'uso né della destinazione urbanistica prevista dal PRG.
15. **Il Piano Antenne può comportare variazioni nell'uso delle risorse del sottosuolo? NO.** Il sottosuolo viene consolidato senza attingere ad altre risorse in esso presenti.

16. **Il Piano Antenne inserisce elementi che possono modificare il paesaggio? SI.** Il paesaggio di riferimento oggetti degli interventi di installazione di nuove SRB è di tipo urbano ed è già fortemente urbanizzato. Per questo motivo gli interventi previsti dal piano, riconducibili principalmente alla installazione di antenne e/o tralicci su rotatorie o edifici esistenti privati e/o comunali, non modificano sostanzialmente il paesaggio del piano. Inoltre le SRB di nuove installazione dovranno essere prioritariamente installate su zone non soggette a vincolo paesistico. In un solo caso un nuovo sito proposto prevede una rotatoria in zona soggetta ad un vincolo di natura paesistica (ex L.431/85) Il piano, inoltre, interagisce con i settori di governo "Attività produttive – Artigianato" e "Terziario – Commercio e Direzionale", in quanto attività antropiche maggiormente presenti nella zona.
17. **Il Piano Antenne prevede interventi sull'assetto territoriale? NO** I nuovi interventi sono limitati all'installazione delle nuove SRB o delocalizzazione di quelle esistenti; a tutti gli effetti tali interventi sono considerati opere di urbanizzazione primaria senza modifica dell'assetto territoriale.
- Il Piano Antenne può comportare variazioni delle emissioni inquinanti? NO.** Non è prevista l'emissione in atmosfera di inquinanti .
18. **Il Piano Antenne può comportare cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti atmosferici (variazioni della qualità dell'aria) ? NO.** Vedi punto precedente n.17.
19. **Il Piano Antenne comporta variazioni nelle superfici destinate all'assorbimento di CO₂? NO.** Non è previsto l'intervento in zone verdi ma solo in zone già urbanizzate o della viabilità e quindi non si modifica la quantità e/o qualità delle superfici destinate all'assorbimento di CO₂..
20. **Il Piano Antenne comporta variazioni nell'utilizzo di energia? NO** Il piano non comporta direttamente variazioni nell'utilizzo di energia.
21. **Il Piano Antenne prevede variazioni nell'emissione di gas serra? NO** Il piano non dovrebbe determinare direttamente variazioni significative nell'emissione di gas climalteranti.
22. **Il Piano Antenne prevede azioni che possono comportare rischi per la salute umana? SI.** Il piano antenne andando ad individuare sia le nuove installazioni di SRB di telefonia cellulare che delocalizzazione/depotenziamento di quelle esistenti, va a prevedere azioni normalmente favorevoli di protezione della salute umana. Nelle SRB di nuova previsione d'altra parte introducendo impianti necessari alla copertura del segnale si prevedono emissioni di radiazioni elettromagnetiche ma sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia..
23. **Il Piano Antenne può comportare variazioni nell'emissione di radiazioni elettromagnetiche? SI (vedi precedente punto 22) .**
24. **Il Piano Antenne può comportare variazioni dell'esposizione a livelli sonori eccedenti i limiti? NO.** Gli impianti tecnologici di previsione sono tutti classificati come impianti non rumorosi ai sensi della vigente normativa.
25. **Il Piano Antenne può comportare interferenze con la distribuzione insediativa? NO.** Il Piano Antenne non produce trasformazioni tali da interferire con la distribuzione insediativa.

D'altra parte, ma solo a livello psicologico, l'installazione di nuove SRB se non supportata da informazione dell'utenza e della cittadinanza può portare a confusione e scarsa attitudine a frequentare e soggiornare in luoghi vicini alle installazioni. Ma ciò non è dovuto alla pericolosità delle installazioni come detto ma solo alla disinformazione.

26. **Il Piano Antenne può comportare il degrado di beni culturali? NO.** L'intervento di installazione di SRB relative al *Piano Antenne* interessa aree prive di beni culturali.

27. **Il Piano Antenne prevede azioni che possono interferire con la percezione visiva? NO.** Considerata l'orografia del territorio e l'impatto visivo già determinato dall'attuale consolidata struttura insediativa, gli interventi previsti non comportano particolari variazioni alla percezione visiva d'insieme di questa parte di città.

Sulla base delle interazioni individuate, gli aspetti ambientali rilevanti sono:

- Paesaggio
- Salute umana

I settori di governo rilevanti sono:

- Urbanistica

2.5.b Indicatori di stato ambientale

Per quanto riguarda invece gli indicatori di stato ambientale pertinenti alla descrizione dello stato attuale e della probabile evoluzione degli aspetti ambientali con cui il piano delle antenne potrebbe interagire si fa riferimento all'impatto elettromagnetico delle SRB che è valutato, ante e post, nella relazione allegata.

In tutti i casi i valori sono sotto quelli previsti dalla normativa vigente applicabile.

2.5.c Ambito di influenza territoriale del p/p

Sulla base delle interazioni individuate e della portata delle trasformazioni previste, si può affermare che l'ambito di influenza territoriale del p/p si estenda a tutto il territorio comunale.

ASPETTO AMBIENTALE	OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
Paesaggio	Assicurare la qualità dell'ambiente nella pianificazione territoriale e paesaggistica.
Salute umana	Ridurre e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici

Sull'intero territorio comunale, sono individuate un numero di aree preciso che indicano le

localizzazioni ottimali all'interno delle quali dovranno essere realizzati gli impianti. Attraverso il piano si introduce quindi il criterio della localizzazione come dirimente rispetto alla procedura di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti.

Scopo del presente documento è quello di fornire al Comune un progetto di localizzazione per l'installazione di nuove Stazioni Radio Base (SRB), privilegiando i siti di proprietà Comunale, a completamento dei piani di copertura del territorio richiesti dai gestori di telefonia, in particolare per quanto riguarda la nuova tecnologia UMTS.

Le richieste dei gestori, integrate con i dati tecnici delle SRB esistenti, vengono qui analizzate singolarmente e nell'insieme, con l'obiettivo specifico di garantire le coperture dei servizi ed al contempo assicurare le condizioni di massima cautela per le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, in applicazione del principio di minimizzazione.

A tal fine, qualora ritenute utili, vengono analizzate anche ipotesi alternative di localizzazione degli impianti, al fine di proporre una soluzione finale che tenda a minimizzare l'impatto ambientale, pur mantenendo il rispetto delle esigenze di copertura.

D'altra parte il D. Lgs. 01.08.2003 n. 259 sancisce che la rete di comunicazione elettronica è opera di pubblica utilità, con conseguenza che venga rispettata la necessità di garantire il più ampio accesso alla rete di comunicazione elettronica ai residenti favorendo la realizzazione degli impianti necessari all'esercizio efficiente della stessa.

E' evidente pertanto che il ruolo del piano delle antenne per la telefonia mobile deve rispondere alle due istanze contrapposte:

- la protezione dalla radiazione elettromagnetica;
- la diffusione della rete di comunicazione elettronica.

Come ogni attività che ha effetti di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio l'attività di localizzazione di impianti per la telefonia mobile va valutata rispetto agli effetti indotti sui valori ambientali, paesistici e storico-architettonici della porzione di territorio in cui vengono realizzati.

Da una parte infatti vi è l'obiettivo generale di protezione della popolazione residente dal rischio connesso alla esposizione ai campi elettromagnetici, dall'altra vi è un contestuale obiettivo generale di tutela delle qualità del paesaggio e dei beni architettonici nelle loro componenti visuali e storico architettoniche.

La necessità di sottoporre il piano per la telefonia mobile alla procedura di screening preliminare di Valutazione Ambientale Strategica viene determinata direttamente dalla legge regionale n. 6/2007. Infatti l'art. 18 della citata legge individua la necessità di sottoporre a VAS tutti quei "piani o programmi che determinano modifiche a piani o programmi o definiscano il quadro di riferimento di progetti non inclusi tra quelli sottoposti a VIA, qualora essi possano avere effetti significativi

sull'ambiente."

Va da sé che il piano della telefonia mobile assume un importante rilievo da un punto di vista ambientale sia perché determina effetti rilevanti sul livello di inquinamento elettromagnetico delle diverse parti di territorio comunale sia perché determina una trasformazione del territorio. L'interazione con le componenti del sistema ambientale risulta contenuta, in considerazione soprattutto delle caratteristiche degli interventi di trasformazione territoriale relativi alla installazione delle antenne: 'gli impianti hanno bisogno di strutture contenute con impatti di carattere irreversibile relativamente contenuti. Normalmente le antenne per la telefonia mobile sfruttano immobili esistenti o si appoggiano a strutture di ridotte dimensioni a terra. Per questa ragione non sono ipotizzabili significativi impatti sul sistema delle risorse naturali e in particolare sulla tutela della loro integrità. Pertanto possono considerarsi trascurabili gli effetti in termini di consumo di suolo mentre è necessario approfondire e valutare attentamente gli effetti che le aree di localizzazione previste possono avere sul sistema infrastrutturale: è utile cioè valutare attentamente se le nuove localizzazioni determinano la necessità di un adeguamento della dotazione di infrastrutture e quindi un ulteriore consumo di suolo. Rispetto al regime di tutele definito nel piano urbanistico generale la localizzazione delle antenne per la telefonia interferisce in tre direzioni:

1. come attività di trasformazione urbanistico-edilizia con il sistema dei vincoli definiti nelle norme, di tutela paesistica e del patrimonio storico architettonico;
2. come fonte di rischio legato all'inquinamento elettromagnetico prodotto con il sistema della residenza esistente e di previsione;
3. come costruzione con il sistema della tutela idrogeologica ed ambientale.

Il piano delle antenne regola un settore molto limitato di attività i cui effetti principali sull'ambiente sono rappresentati dalla modifica del livello di inquinamento elettromagnetico presente in città. La installazione di stazioni base per telefonia mobile, la concentrazione di antenne, la loro localizzazione rispetto agli insediamenti abitativi produce effetti diversi in termini di distribuzione dei livelli di elettromagnetismo e quindi del rischio ad esso connesso per gli abitanti. Rispetto a questo rischio è necessario mettere in evidenza la mancanza di effetti scientificamente confermati per l'esposizione ai campi elettromagnetici. L'attività di controllo ambientale e di monitoraggio risulta quindi essenziale mentre diviene centrale il principio di precauzione per definire gli obiettivi di qualità da perseguire: in mancanza di dati scientificamente certi ed in presenza di una forte percezione di rapporti di causalità tra rischi per la salute umana e radiazioni elettromagnetiche.

Il piano deve quindi confrontarsi principalmente con la dimensione urbanistica affrontandola necessariamente in termini di compatibilità con le norme stabilite dal PRG per quanto attiene la tutela delle risorse territoriali, paesistiche e storico architettoniche.

Ai fini della valutazione degli impatti ambientali verranno prese in considerazione solo le nuove implementazioni, sia nel caso in cui servano a delocalizzare impianti preesistenti, sia nel caso in cui servano a nuove installazioni.

Per ciascuna di esse è necessario provvedere alla valutazione secondo quanto previsto nel Prg in termini di tutele, vincoli e/o prescrizioni.

La Valutazione Ambientale Strategica del piano prende in considerazione solo quegli obiettivi generali di sviluppo sostenibile con cui è possibile riscontrare una effettiva interferenza delle azioni messe in campo dal piano valutandola qualitativamente. La funzione di questa analisi è quella di rendere la componente ambientale una dimensione del piano stesso al pari di quella economica o tecnica. Questa funzione non esaurisce il ruolo del processo valutativo: esso infatti deve affiancare il piano nel suo concreto attuarsi. La VAS assume per questo il ruolo di metodo per la definizione di indicatori sintetici significativi per valutare in itinere, durante la fase di attuazione del piano, gli effetti e la sua interazione con le componenti ambientali.

2.6: Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali

In riferimento ai temi ambientali ed ai settori di governo pertinenti, possono essere individuati i seguenti "possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del *piano antenne*".

2.6.a Probabili relazioni causa-effetto tra le previsioni del *Piano antenne* ed i temi ambientali

ASPETTO AMBIENTALE	OBIETTIVO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO	POSSIBILE INTERAZIONE
Paesaggio	Assicurare la qualità dell'ambiente nella pianificazione territoriale e paesaggistica.	Realizzazione di SRB in zona a vincolo paesistico (già urbanizzata). Obiettivo minimizzazione impatto e mitigazione
Salute umana	Ridurre e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.	Rispetto degli obiettivi di qualità della normativa vigente. Depotenziamento impianti esistenti

2.6.a.1 La definizione degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale

Definire gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale rispetto al piano in esame significa in primo luogo fare riferimento ai numerosi studi, progetti e linee guida, disponibili, alcuni dei quali ancora in fase di sperimentazione, che tuttavia disegnano uno schema di procedura condiviso e praticabile. Alla definizione degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale concorrono molteplici

approfondimenti di carattere sperimentale la cui elaborazione fa riferimento a contesti differenti e che tuttavia costituiscono l'orizzonte entro cui costruire criteri ed indicatori di valutazione. Essi sono stati prodotti in contesti diversi: sono infatti il risultato di studi e sperimentazioni fatte in ambiti di rilevanza internazionale o derivano dall'applicazione di norme nazionali e regionali.

In uno schema ideale gli obiettivi generali del piano della telefonia devono discendere da una analisi delle criticità e delle vocazioni del territorio che emergono dall'analisi ambientale.

Nella formulazione degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale concorrono sicuramente tutti quei documenti che nell'ultimo decennio, dopo l'emanazione della direttiva CE 42/2000 si sono cimentati nella loro possibile definizione. Nel caso in esame il confronto con la produzione corrente sul tema della dimensione ambientale dei piani mette in evidenza l'impatto estremamente limitato di un piano che pur avendo una dimensione di carattere territoriale riguarda un settore limitato di intervento ed interferisce con un numero altrettanto limitato di componenti ambientali.

Nel modo in cui è stato strutturato, il piano della telefonia mobile definisce sul territorio comunale

- le installazioni esistenti la cui collocazione attuale è idonea rispetto ai principi generali della normativa vigente ;
- le nuove localizzazioni che individuano aree ottimali per la collocazione di nuove antenne che rispondono ad esigenze di natura tecnica, a raccomandazioni di carattere normativo, ad obiettivi di carattere settoriale e a pressioni derivanti dalla popolazione coinvolta.

Nella scelta delle nuove collocazioni emergono con forza i seguenti orientamenti per le scelte di piano:

- contenimento delle interferenze con aree residenziali per il principio di precauzione anche in assenza di situazioni di superamento dei limiti. Si tratta cioè di una opzione costante verso il contenimento del rischio legato all'inquinamento elettromagnetico rispetto alla popolazione insediata: ogni scelta che allontana in termini di distanza dall'abitato la localizzazione delle antenne assume un valore positivo (compatibilmente al punto successivo);
- esigenze di tutela paesistica rispetto ad aree di particolare pregio ambientale o sottoposte a tutela paesistica o di particolare valore storico architettonico: ogni scelta localizzativa deve tener conto della eventuale presenza di particolari tipi di vincoli a tutela dei valori paesistici e culturali del paesaggio.

2.6.a.2 Descrizione del contesto

Il piano della telefonia mobile coinvolge gran parte del territorio comunale.

La situazione esistente, in assenza di regolamentazione offre un modello localizzativo improntato alla concentrazione nelle aree densamente abitate prevalentemente su edifici esistenti.

I monitoraggi effettuati sui siti esistenti, in particolare su quello che si presenta con maggiori concentrazioni di antenne (zona centro) non hanno evidenziato rilevazioni critiche.

E' da evidenziare in questa sezione alcuni elementi importanti della costituzione del paesaggio finalizzati alla valutazione degli interventi da un punto di vista di impatto:

- il comune di San Benedetto del Tronto presenta ben tre zone definite quali "Zone Storiche di tipo A" ai sensi del D l n . 1444/68;
- gli immobili soggetti a vincoli storico - culturali sono localizzati sia all'interno delle zone urbane, nel perimetro del centro storico e fuori, ma anche nelle zone extraurbane o di periferia ;
- esistono vaste aree con vincolo paesaggistico.
- è presente una vasta zona a sud con vincolo di natura ambientale (zone esondabili ai sensi del PAI Tronto)

2.6.b Probabili relazioni causa-effetto tra le previsioni del piano antenne ed i settori di governo

SETTORE DI GOVERNO	OBIETTIVO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO	POSSIBILE INTERAZIONE
		POSSIBILI EFFETTI SULL'AMBIENTE
Urbanistica	Corretto insediamento delle SRB sul territorio	Garanzia della copertura di rete correlata alla protezione delle aree sensibili comunali Aumento del grado di inquinamento elettromagnetico

Nella relazione allegata sono indicati i seguenti elementi che hanno analizzato e minimizzato i possibili impatti sul settore di governo analizzato:

1. Criteri dell'attività svolta
2. Analisi dello stato attuale delle reti
3. Formulazione del piano territoriale

4. Obiettivo di minimizzazione
5. Cositing
6. Pianificazione
7. Siti ipotizzati per lo sviluppo della rete
8. Criteri generali di installazione degli impianti

2. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE TENENDO CONTO, IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI:	Pertinenza
2A) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti	-
2B) Carattere cumulativo degli effetti	X
2C) Natura transfrontaliera degli effetti	-
2D) Rischi per la salute umana o per l'ambiente	X
2E) Entità ed estensione nello spazio degli effetti	-
2F) Dimensione delle aree interessate	-
2G) Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata	-
2H) Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	-

Criterio 2A) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti

Tale criterio non è pertinente alla descrizione delle caratteristiche degli effetti previsti, in quanto questi ultimi hanno un carattere di generalità che non ha senso valutare singolarmente in termini di probabilità, durata, frequenza e reversibilità.

Criterio 2B) Carattere cumulativo degli effetti

L'interazione sull'ambiente (ed in particolare sulla salute umana) è stata analizzata nella relazione allegata dove gli impatti elettromagnetici sono cumulati negli effetti tra le SRB vicine. Pertanto il criterio 2.B risulta pertinente.

Criterio 2C) Natura transfrontaliera degli effetti

Non risultano effetti transfrontalieri nei confronti di comuni/regioni vicine e confinanti.

Criterio 2D) Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Dal piano antenne posso derivare modifiche dell'inquinamento elettromagnetico, comunque valutato preventivamente e sempre al di sotto dei livelli ammessi dalla normativa vigente. Pertanto il criterio 2.D risulta pertinente.

Criterio 2E) Entità ed estensione nello spazio degli effetti

Gli effetti indotti dalle interazioni rilevate hanno una estensione minima poichè si tratta di interventi puntuali. Pertanto il criterio 2.E non risulta pertinente.

Criterion 2F) Dimensione delle aree interessate

Gli effetti indotti dalle interazioni rilevate hanno una estensione minima poiché si tratta di interventi puntuali. Pertanto il criterio 2.F "Dimensione delle aree interessate" non risulta pertinente.

Criterion 2G) Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata

All'interno dell'area interessata dagli effetti del *Piano Antenne* non sono presenti unità ambientali sensibili (naturalistiche ed ecosistemiche) e quindi vulnerabili (cfr elenco riportato sull'Allegato II delle Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica). Il criterio 2.G "Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata" non è pertinente.

Criterion 2.H) Effetti sulle aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

All'interno dell'area oggetto di *Piano antenne* non sono presenti aree tutelate a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dall'UNESCO per cui non si rilevano interazioni tra previsioni di piano e paesaggi di riconosciuta valenza. Per tale motivo il criterio 2.H "Effetti sulle aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale" non risulta pertinente

Di seguito si analizzano i criteri 2B e 2D .

2.6.c Verifica preliminare della significatività degli effetti

Dal momento che il presente Rapporto Preliminare è finalizzato allo screening, si procede ad una verifica preliminare della significatività degli effetti (criteri gruppo 2, paragrafo 3.2, allegato II Linee Guida Regionali). La verifica, che riguarda le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessati dagli stessi, consente di attribuire un grado di significatività a ciascuno degli effetti sull'ambiente individuati.

Criterion 2.B). Carattere cumulativo degli effetti

Tale criterio è stato sviluppato tenendo conto delle possibili interazioni:

- tra più azioni o previsioni contenute nel piano antenne
- tra azioni o previsioni contenute nel P/P con pressioni di diversa origine che agiscono sullo stesso ambito di influenza territoriale del P/P.

L'interazione sull'ambiente (ed in particolare sulla salute umana) è stata analizzata nella relazione allegata dove gli impatti elettromagnetici sono cumulati negli effetti tra le SRB vicine ottenendo livelli assolutamente compatibili ed ammissibili, normalmente più bassi di quelli attuali.

Criterion 2.D). Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Tale criterio è stato sviluppato al fine di tenere in considerazione la possibilità che dall'attuazione del piano derivino o possano derivare:

- rischio di incidenti

- aumento dei rischi naturali associati al territorio oggetto del piano

Aspetti da analizzare	Indicazioni per l'analisi dell'effetto	Parametri	Possibile stima di significatività
Rischio di incidenti	Il p/p prevede o comunque definisce il quadro di riferimento per la realizzazione di impianti, strutture o infrastruttura da cui possono derivare rischi di incidenti	No	BASSA
Rischi naturali	A seguito della attuazione del p/p è previsto una variazione dei rischi naturali associati al territorio oggetto del piano	No	BASSA

CONCLUSIONI

Nella presente relazione, sono stati evidenziati:

- il quadro programmatico di riferimento ovvero l'insieme dei piani e programmi con cui il *piano antenne* potrebbe interferire per ambito settoriale e territoriale di intervento;
- il quadro progettuale preliminare ovvero gli obiettivi generali del *Piano Antenne*;
- le possibili interazioni tra il *Piano Antenne* e l'ambiente;
- gli obiettivi di sostenibilità ambientale pertinenti al *Piano Antenne*;
- una verifica preliminare della significatività degli effetti.

Sulla base delle indagini compiute si rileva che l'azione di riqualificazione urbana che caratterizza il piano, puntando a risolvere le problematiche ambientali dell'area, determini effetti positivi sull'ambiente). L'integrazione delle questioni ambientali e della promozione dello sviluppo sostenibile del territorio con le scelte pianificatorie produce un miglioramento della qualità ambientale dell'area in termini di paesaggio e salute umana. Per tali ragioni ed in conclusione, si ritiene che l'area coinvolta dal Piano antenne non sarà interessata da impatti negativi sul piano ambientale.

ALLEGATI

ELABORATI COMPONENTI IL REGOLAMENTO ART. 5 L.REG.25/2001:

- elaborato 01: LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE SU CARTA TECNICA COMUNALE (scala 1:5000)
- elaborato 02: LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE SU TAVOLA RIASSUNTIVA DEI VINCOLI E P.R.G. VIGENTE(scala 1:5000)
- elaborato 03: REGOLAMENTO
- elaborato 04: RELAZIONE TECNICA

MATERIALE CONSULTAZIONI PUBBLICHE:

- Articolo Corriere Adriatico del 21-01-10
- Articolo Corriere Adriatico del 23-01-10
- Articolo Corriere Adriatico del 24-01-10
- Articolo Messaggero 23-01-10
- Articolo Il resto del carlino 23-01-10
- Copia locandina affissa per assemblea territoriale
- Lettera del Comune richiesta dati ai gestori
- Verbale tavolo tecnico 07-01-10
- Verbale tavolo tecnico 22-01-10